



inpdap

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 10 Aprile 2000

Ai Dirigenti Generali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

Informativa n. 21

OGGETTO: Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 – Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

Con il decreto legislativo in oggetto sono state impartite disposizioni in merito al rapporto di lavoro a tempo parziale, in linea con la direttiva CE n.97/81.

Per i fini che qui interessano, si precisa che l'art.9 del Dlgs. n. 61 non ha apportato alcuna modifica in merito agli aspetti previdenziali dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

In particolare, la tutela previdenziale del rapporto di lavoro part-time, continua ad essere disciplinata dall'art. 8 della legge n.554/88 che prevede la valutazione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, del periodo di lavoro prestato a tempo parziale come servizio a tempo pieno; per quanto attiene l'ammontare del trattamento di pensione, ossia la misura della stessa, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale viene computata in proporzione all'orario effettivamente svolto.

Si sottolinea, infine, che la retribuzione da prendere a base per la determinazione del trattamento pensionistico è pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to *Dr. Luigi Marchione*